



Corte VI
F-4218/2026

Sentenza del 19 giugno 2026

Composizione

Giudice Regula Schenker Senn, giudice unica,
con l'approvazione della giudice Aileen Truttmann;
cancelliere Matthew Pydar.

Parti

A. _____, nato il (...) (contestato),
Afghanistan,
patrocinato da SOS Ticino Protezione giuridica della
Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera,
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura
Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM
dell'8 giugno 2026 / (...).

Fatti:**A.**

Il ricorrente (di seguito anche: interessato) ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 29 marzo 2026, dichiarando di essere nato il (...). Da ricerche intraprese nella banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali "Eurodac" da parte della Segreteria di Stato della migrazione SEM sono emerse una domanda d'asilo precedente in Croazia del 16 gennaio 2026 ed una in Grecia del 28 gennaio 2026.

B.

Il 17 aprile 2026 l'autorità inferiore ha concesso al ricorrente una prima audizione nell'ambito della minore età (di seguito: PA-RMNA). In tale ambito al ricorrente è stata anche data la possibilità di esprimersi su di un'eventuale competenza della Croazia. In questa sede egli ha fornito una fotocopia della sua Tazkara.

C.

Il 7 maggio 2026 è stata stabilita una perizia medica allo scopo di accertare l'età del ricorrente. Da tale esame clinico è stata esclusa con elevata probabilità prossima alla certezza la minore età.

D.

Il 18 maggio 2026 la SEM ha concesso al ricorrente il diritto di essere sentito in merito all'intenzione di modificare la data di nascita nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) per fissarla al 1° gennaio 2008 e di esprimersi sul risultato della perizia medica. Il 21 maggio 2026 ha fatto seguito la presa di posizione del ricorrente, contestando la visione della SEM. Il giorno successivo l'autorità inferiore ha proceduto con le modifiche sul SIMIC, fissando la data di nascita al (...) e considerando, dunque, il ricorrente quale maggiorenne per il seguito della procedura.

E.

Il 22 aprile 2026 la SEM ha inoltrato una domanda di ripresa in carico alla Croazia basata sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Il 30 maggio 2026 ha fatto seguito il rifiuto della ripresa in carico croata basata sull'art. 8 par. 4 RD III.

F.

Il 1° giugno 2026 la SEM ha richiesto presso la sua omologa croata un riesame del proprio rifiuto del 30 maggio 2026. Il 4 giugno 2026 ha fatto seguito l'approvazione della richiesta sulla base dell'art. 20 par. 5 RD III da parte delle autorità croate.

G.

Con decisione dell'8 giugno 2026 – inoltrata al ricorrente il 9 giugno 2026 – la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo, ha disposto l'allontanamento in Croazia e lo ha intimato al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso a lasciare il Paese. Essa inoltre ha stabilito che la data di nascita del ricorrente indicata nel SIMIC sia il 1° gennaio 2008, con menzione del carattere contestato.

H.

Contro tale decisione il ricorrente ha inoltrato ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) con gravame del 16 giugno 2026, domandando l'annullamento della precitata decisione e la restituzione degli atti alla SEM, affinché questa esegua un esame nazionale della domanda d'asilo, riconoscendo l'interessato quale minorenni per il seguito della procedura. Viene altresì richiesto che la data di nascita nel SIMIC sia rettificata conformemente alla richiesta e alle dichiarazioni del ricorrente, di modo da ripristinarla al (...). Per quanto riguarda le richieste di natura formale, il ricorrente domanda l'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo oltre che la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.

I.

Il 17 giugno 2026 la giudice istruttrice ha disposto la misura supercautelare della sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento.

Diritto:**1.**

1.1 La procedura è disciplinata dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, nella misura in cui la LAsi non disponga altrimenti (art. 37 LTAF e art. 6 LAsi [RS 142.31]).

1.2 Il ricorrente domanda l'annullamento della decisione dell'autorità inferiore e la rettifica dell'iscrizione nel SIMIC. Il ricorso è pertanto diretto sia contro la decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1

lett. b LAsi, sia contro l'iscrizione nel SIMIC concernente la sua data di nascita. Il procedimento di ricorso relativo alla rettifica dei dati SIMIC è trattato separatamente dal presente procedimento in materia di asilo con il numero F-4243/2026, e saranno emanate due decisioni separate. La determinazione della data di nascita del ricorrente – cifra 5 della decisione impugnata – non costituisce pertanto oggetto del presente procedimento.

1.3 Il ricorso è ammissibile (art. 105 LAsi; art. 31 segg. LTAF). Gli altri requisiti per la valutazione della causa (legittimazione [art. 48 cpv. 1 PA], termine [art. 108 cpv. 3 LAsi, art. 50 cpv. 1 PA] e forma [art. 52 cpv. 1 PA]) sono soddisfatti. Occorre entrare nel merito del ricorso. Il Tribunale decide in via definitiva in merito (art. 83 lett. d n. 1 LTF).

2.

2.1 Con il ricorso è possibile censurare la violazione del diritto federale (compreso l'abuso e l'eccesso di potere discrezionale) nonché l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti dal punto di vista giuridico (art. 106 cpv. 1 LAsi).

2.2 Il ricorso risulta manifestamente infondato, motivo per cui deve essere trattato da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice o di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), senza scambio di scritti e con motivazione sommaria (art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi).

3.

3.1 Il ricorrente si appella a dei vizi formali, in quanto la valutazione della sua età sarebbe stata frutto di mezzi di prova insufficienti, per cui la SEM avrebbe violato la massima inquisitoria (Art. 12 PA combinato con art. 6 LAsi). Censure di questo tipo vanno esaminate preliminarmente, in quanto suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; per l'obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3).

3.2 Il ricorrente contesta in particolare il valore probatorio attribuito alla perizia medica del 7 maggio 2026 (SEM-atti 26/1), in quanto non risulterebbe sufficiente per attestare la maggiore età. Di fatto, gli stessi medici avrebbero constatato una significativa discrepanza tra l'età scheletrica rilevata e quella dentaria, la quale risulterebbe inemendabile. Tali considerazioni, tuttavia, non sono idonee a intaccare il valore probatorio della perizia. Infatti, benché alcuni aspetti dell'esame non abbiano potuto tenere conto di

certune specificità, è stata eseguita una perizia basata sull'anamnesi del ricorrente, per cui sono stati presi in considerazione elementi relativi all'età dentaria e l'età ossea del ricorrente. In base a questi ultimi è stata dedotta un'età minima di 19 anni. Benché l'esame sia stato oggetto di alcune limitazioni, riconosciute dagli stessi medici responsabili, questi hanno dedotto con elevata probabilità, prossima alla certezza, la maggiore età del ricorrente (vedi SEM-atti 22/1, p. 8). Va infine precisato che solamente quando l'analisi scheletrica rispettivamente delle clavicole congiuntamente a quella odontostomatologica conducono entrambe ad un'età minima inferiore ai 18 anni, i risultati medici non possono essere considerati attendibili per valutare l'età del ricorrente (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Non essendo questo il caso, e mancando ulteriori mezzi di prova divergenti (cfr. di seguito), la perizia eseguita ha valore probatorio sufficiente per asserire la maggiore età del ricorrente (cfr. *ex pluris* sentenze del Tribunale D-2771/2024 del 24 giugno 2024 consid. 7.2. sul valore probatorio di una perizia odontostomatologica parziale; D-6639/2024 del 16 gennaio 2025 consid. 5.3.2).

3.3 Allo scopo di rendere credibili le sue considerazioni in merito alla presunta minore età il ricorrente ha inoltrato copia della propria Tazkara (SEM-atti 18/3, ID-0012). In tale merito va ricordato che si tratta di un documento dal valore probatorio estremamente ridotto (sentenza del Tribunale Federale 1C_240/2012 del 13 agosto 2012 consid. 5.1; DTAF 2013/30 consid. 4.2.2). Inoltre, l'autenticità di quest'ultimo non può essere dimostrata, essendone inoltrata all'autorità inferiore solamente una copia e non l'originale (vedi esemplativamente sentenza del TAF F-1884/2026 del 19 marzo 2026 consid. 2.3).

3.4 Vanno inoltre analizzate le dichiarazioni fatte dal ricorrente nell'ambito della PA-RMNA. Egli ha dichiarato, in particolare, di conoscere la sua data di nascita sulla base della Tazkara, nonostante non abbia familiarità con il calendario afghano (cfr. SEM-atti 14/10, p. 3). Tuttavia, la data da lui fatta valere del 5 marzo 2009, non appare nel documento indicato (SEM-atti 18/3, ID-0012). Inoltre, in sede di audizione il ricorrente è stato confrontato sul fatto che su tale documento non è indicata alcuna data di nascita, ma solamente un'età apparente di 11 anni nell'anno 1399. Attribuendo la presunta conoscenza dell'età fatta valere ad un suo compagno di stanza in Iran prima, e, successivamente, a sua madre, il ricorrente non è riuscito a fornire ragioni sufficientemente valide per spiegare la lampante contraddizione delle sue affermazioni e cambiando più volte versioni nel suo racconto (cfr. SEM-atti 14/10, p. 3). Per quanto riguarda le dichiarazioni in merito alla sua scolarizzazione e le sue attività lavorative, il ricorrente ha fornito a tratti indicazioni precise alternandole ad informazioni vaghe e poco

chiare. In particolare, egli ha dichiarato di non ricordare a che età avrebbe smesso di lavorare con suo padre, quanti anni avesse quando avrebbe iniziato a lavorare come gommista e quanti invece ne avesse avuti al momento dell'interruzione di tale attività (cfr. SEM-atti 14/10, p. 5). Inoltre, non ha fornito indicazioni in merito alla differenza di età che avrebbe con i suoi fratelli, nonostante abbia dato una stima sulle loro età (SEM-atti 14/10, p. 6). Tali lacune non trovano valida giustificazione a maggior ragione che sul proprio viaggio – al contrario – il ricorrente è riuscito a fornire dati più chiari e definiti (cfr. SEM-atti 14/10, p. 5). Pertanto, il ricorrente si è dimostrato lacunoso, impreciso e nel suo racconto talvolta contraddittorio, in modo da non rendere credibili le sue affermazioni.

3.5 A tali elementi va aggiunto il fatto che le autorità croate abbiano registrato il ricorrente sotto un alias riportante la data di nascita del (...) (cfr. SEM-atti 36/2). Sulla base di questi elementi le autorità straniere hanno accettato la richiesta di ripresa in carico da parte della Svizzera il 4 giugno 2026. Considerando che l'autorità inferiore aveva fornito i dati della perizia, annettendoli alla richiesta di ripresa in carico (cfr. SEM-atti 28/5), va ritenuto che le autorità croate considerassero il ricorrente quale maggiorenne al momento della richiesta della Svizzera. In caso contrario, la Croazia avrebbe insistito sul suo rifiuto iniziale (cfr. SEM-atti 31/1, 36/2).

3.6 Soppesando gli indizi che avrebbero potuto argomentare una minore età (vedi documenti forniti dal ricorrente di scarso valore probatorio) con gli accertamenti condotti dall'autorità inferiore (scarsa credibilità del ricorrente in ambito di PA-RMNA, perizia medica e dichiarazioni delle autorità straniere) emerge che il ricorrente era, al momento del deposito della domanda d'asilo, con molta probabilità maggiorenne. L'autorità inferiore ha condotto pertanto un esame completo e veritiero dei fatti rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), attenendosi dunque al suo obbligo inquisitorio. Le censure mosse dal ricorrente in tal senso risultano prive di fondamento.

4.

4.1 Il ricorrente intende appellarsi alla sua presunta minore età al momento del deposito della domanda di asilo in Svizzera. Quale minorenni si considera un cittadino di uno Stato terzo di età inferiore ai 18 anni (art. 2 lett. i RD III; art. 1a lett. d dell'Ordinanza 1 sull'asilo dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). I minorenni non accompagnati sono esclusi dalla procedura di ripresa in carico (cfr. art. 8 para. 4 RD III; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin-III-VO, Vienna 2014, cap. 15 e seg. ad Art. 8). Nel caso di una minore età del ricorrente sussisterebbe dunque una competenza della Svizzera

anziché della Croazia per una ripresa in carico (cfr. sentenza del Tribunale F-7749/2024 dell'8 gennaio 2025 consid. 3.3).

4.2 L'onere della prova spetta al ricorrente, per cui la minore età nell'ambito di una procedura d'asilo va come minimo resa credibile (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3).

4.3 Dall'esame della fattispecie è risultato tuttavia che il ricorrente fosse con molta probabilità maggiorenne al momento del deposito della domanda d'asilo, per cui i dati da egli forniti in merito alla sua biografia ed i mezzi di prova raccolti dinanzi l'autorità inferiore non rendono possibile ribaltare tale giudizio (vedi sopra consid. 3.2 e seguenti). Il ricorrente non è dunque stato in grado di rendere credibile la sua minore età. Poiché è stato costatato che il ricorrente al momento del deposito della sua domanda d'asilo in Svizzera era con elevatissima probabilità maggiorenne, egli non è escluso a priori da una procedura di ripresa a carico.

5.

5.1 La SEM ha dedotto correttamente che di principio la competenza per il completamento della procedura così come per un eventuale trattamento materiale dell'asilo appartiene alla Croazia giusta l'art. 18 para. 1 lett. b RD III. Avendo tale Paese accettato la ripresa in carico, e non essendo necessario un esame di fondo dei criteri secondo il capo III del RD III, essa è di principio competente (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1; *mutatis mutandis* sentenza del Tribunale F-7613/2024 del 3 febbraio 2010 consid. 5.10).

5.2 Di seguito l'autorità inferiore ha dedotto correttamente che il sistema d'asilo croato non è soggetto a carenze sistemiche per le quali la competenza giusta l'art. 3 para. 2 RD III debba essere trasferita alla Svizzera (cfr. la sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.4 e 9.5; successivamente confermata in ripetute occasioni, a titolo esemplificativo cfr. le sentenze del TAF F-3057/2026 del 4 maggio 2026 consid. 3.1; F-2805/2026 del 30 aprile 2026 consid. 3.1) e che nel caso presente non sussistono motivi di diritto internazionale per cui la Svizzera sia costretta ad applicare la clausola di sovranità giusta l'art. 17 para. 1 RD III. Inoltre, l'autorità inferiore ha deciso di non entrare nel merito della domanda d'asilo in ottemperanza del suo margine d'apprezzamento garantito dall'art. 17 para. 1 RD III e l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, la cui applicazione risulta nel presente caso priva di violazioni di diritto. Di conseguenza l'autorità inferiore ha correttamente stabilito di non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente in base all'art. 31a cpv. 1

lett. b LAsi e, in applicazione dell'art. 44 Lasi, ne ha disposto l'allontanamento verso la Croazia. Per ulteriori dettagli si fa riferimento alle motivazioni addotte dall'autorità inferiore.

5.3 Tale giudizio non permette di essere ribaltato dalle allegazioni ricorsuali. Infatti, le dichiarazioni secondo cui il ricorrente possa rischiare un trattamento contrario all'art. 3 CEDU non risultano supportate da alcun mezzo di prova che possa effettivamente accertarne la veridicità. Inoltre, va rammentato che la Croazia è uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante. Qualora il ricorrente lo riterrà opportuno, egli potrà adire alle vie di diritto necessarie per far valere i propri diritti, se dovesse incomberne in una loro violazione nell'ambito del sistema d'accoglienza croato (cfr. *ex multis* sentenza del Tribunale F-316/2026 del 19 gennaio 2026 consid. 5.3). Infine, le considerazioni in merito ad una presunta applicazione erronea del RD III risultano del tutto infondate, dato che il Tribunale non esegue un esame di fondo dei criteri secondo il capo III del RD III ed essendo che la Croazia ha esplicitamente accettato la ripresa in carico del ricorrente (vedi sentenza del Tribunale del 24 aprile 2026 F-697/2026 consid. 5.2).

Infine, neanche i certificati medici prodotti innanzi l'autorità inferiore permettono di fondare gli estremi per l'applicazione delle clausole di discrezionalità (cfr. SEM-atti 24/5, 16/5; in considerazione della sentenza della Corte europea per i diritti dell'Uomo *Paposhvili* contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193 con ulteriori riferimenti, confermata nella sentenza *Savran contro Danimarca* del 7 dicembre 2021, Grande Camera, No. 57467/15 §§ 121 e segg.).

6.

Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere. Con la presente sentenza decade la misura supercautelare dell' 8 maggio 2026. La domanda tendente all'effetto sospensivo del ricorso è inoltre divenuta priva di oggetto.

7.

Essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta.

8.

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del

regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina successiva)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il procedimento di ricorso relativo alla modifica dei dati nel SIMIC viene disgiunto dal presente procedimento Dublino (F-4243/2026) e viene condotto con il numero di procedimento F-4218/2026.

2.

Il ricorso concernente la procedura F-4218/2026 viene respinto.

3.

Le spese processuali, di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente.

Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore ed all'autorità cantonale competente.

La giudice unica:

Il cancelliere:

Regula Schenker Senn

Matthew Pydar

Data di spedizione: